

XCVI SEDUTA

VENERDI' 19 OTTOBRE 1962

Presidenza del Vicepresidente PIRASTU

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	1957
Interpellanza (Svolgimento):	
FLORIS	1958
ATZENI ALFREDO, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	1962
Proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46, concernente: "Contributi per opere di miglioramento fondiario"».	
(46) (Discussione e approvazione):	
URRACI	1963
PINNA PIETRO	1964
CASU	1965
ZACCAGNINI	1965
SASSU, relatore	1966
DETTORI, Assessore all'agricoltura e foreste	1966-1968
NIOI	1968
TORRENTE	1969
(Votazione segreta)	1970
(Risultato della votazione)	1970
Proposta di legge: «Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione». (6)	
(Discussione e approvazione):	
CARDIA	1970
ZUCCA	1973
PERNIS	1974
TORRENTE, relatore	1975
DETTORI, Assessore all'agricoltura e foreste	1976
(Votazione segreta)	1978
(Risultato della votazione)	1978

La seduta è aperta alle ore 10 e 20.

MARRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Cocco Ortu, sesta assenza; Masia, settima assenza; Sanna, sesta assenza.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza Floris allo Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

MARRAS, Segretario:

«premesse: 1) che con la legge numero 107 del 24 luglio 1962, nota sotto il nome di legge per il piano triennale della scuola, viene disposta la concessione di borse di studio, mediante concorso, per gli alunni delle scuole statali e non statali; 2) che le borse di studio concesse dalla Regione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1950, numero 43, vengono attribuite esclusivamente agli allievi delle scuole statali; 3) che le scuole legalmente riconosciute sono anch'esse scuole pubbliche in quanto adempiono un pubblico servizio alla stessa stregua di altre aziende che, pur gestite da organismi non statali, sono considerate pubblici servizi; per conoscere se non ritenga opportuno estendere agli studenti degli Istituti medi non statali, legal-

mente riconosciuti, le provvidenze previste dalla citata legge regionale numero 43, in conformità di quanto attuato dallo Stato in materia di concessione di borse di studio». (20)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Floris per illustrare questa interpellanza.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 24 luglio del corrente anno numero 1073, è stata disposta la concessione di borse di studio mediante concorso per gli alunni delle scuole statali e non statali in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 34 della Costituzione. Per l'attuazione di tale legge sono stati disposti degli appositi stanziamenti; in Provincia di Cagliari sono state assegnate borse di studio per 42.245.000 lire per gli alunni della scuola media inferiore e 71.391.000 lire per gli alunni di istituti e scuole di istruzione secondaria; per complessive 113.636.000 lire contro i 15-16 milioni dell'anno precedente, se la memoria non mi tradisce. Ciò consentirà realmente ai capaci e meritevoli, come dice la Costituzione, di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi.

La legge regionale 9 agosto 1950, numero 43, prevede la concessione di borse di studio a studenti nati e residenti stabilmente in Sardegna, dotati di particolari capacità e che si trovino in condizioni economiche inadeguate. Tali borse possono essere concesse per la frequenza di scuole pubbliche dei corsi di studio all'estero o in reciprocità con borse di studio estere. Solo vi è da osservare che le borse di studio regionali vengono concesse esclusivamente agli alunni delle scuole statali in quanto, evidentemente, vengono considerate pubbliche solo quelle istituite e gestite dallo Stato e non anche quelle gestite da privati, che sono legalmente riconosciute e nelle quali, come afferma il comma quarto dell'articolo 33 della Carta costituzionale, gli alunni debbono avere assicurato un trattamento scolastico equivalente a quello degli alunni delle scuole statali.

Evidentemente, nella interpretazione della legge regionale si è avuta la preoccupazione che altre volte si è manifestata in quest'aula, e cioè

che le scuole istituite da enti o privati, sia pure legalmente riconosciute, e i loro alunni non debbano avere alcuna provvidenza da parte dello Stato e della Regione. A me pare, però, che tale preoccupazione potrebbe avere ragione di esistere se il testo della legge regionale parlasse di alunni delle scuole statali; invece vi si parla di scuole pubbliche, e a me pare che scuole pubbliche siano non solo quelle statali, ma anche quelle legalmente riconosciute, in quanto anch'esse svolgono un servizio pubblico. Vi si possono infatti iscrivere tutti gli alunni che ne abbiano interesse, sono poste sotto il controllo dell'autorità pubblica e rilasciano un titolo di studio riconosciuto dallo Stato.

CONGIU (P.C.I.). Che si tratti di scuole pubbliche non l'ho mai sentito.

FLORIS (D.C.). Anche certe aziende e servizi sono istituiti o gestiti da privati o da enti, eppure sono, a tutti gli effetti, considerati pubblici servizi. Il problema, comunque, mi pare vada inquadrato in quello più vasto del diritto delle famiglie di scegliere le scuole per i propri figli e in questo diritto e in questo problema si inquadra anche la concessione delle borse di studio. Mi sia dunque consentito, signor Presidente ed onorevoli colleghi, di dire che, a mio giudizio, si tratta di un diritto inalienabile, per l'effettivo esercizio del quale occorre un regime di reale scelta non vincolata da legami o da strettoie, regime che si realizza soltanto se esiste una parità economica tra le diverse scuole, tra le quali le famiglie devono poter scegliere.

Contro tali principi si ergono, oggi come ieri, e sicuramente si ergeranno domani come oggi, i rappresentanti dei partiti cosiddetti laici, ed io potrei aggiungere laicisti, e dei partiti materialisti, i quali fanno accorato appello allo articolo 34 della Costituzione e decisamente all'inciso «senza oneri per lo Stato», frutto di un emendamento del laicista Corbino.

A me pare che a favore della nostra tesi militino tre ordini di motivi: di principio, di opportunità, di giustizia distributiva. I motivi di principio hanno due aspetti: il diritto di tutti i cittadini all'istruzione, il diritto per le fami-

glie di scegliere le scuole per i propri figli. Sono gli stessi motivi che hanno fatto tremare diverse compagini governative francesi, che hanno visto le barricate nelle strade del Belgio, che hanno provocato l'arresto del cardinale Mindzenty, che in genere sono costati arresto e prigionia a tante persone che rivendicavano la reale possibilità per le famiglie di scegliere liberamente le loro scuole. Noi possiamo affermare che è un principio consacrato dalla nostra Costituzione in diversi articoli che ricorderemo brevemente. All'articolo 3 noi leggiamo che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge. All'articolo 30, primo comma, si sancisce il diritto e il dovere dei genitori di mantenere ed istruire i figli; all'articolo 33 si parla di trattamento scolastico equipollente. Ne consegue il diritto dei genitori di scegliere a condizioni di parità anche economica.

Il diritto dei genitori all'educazione dei figli è un diritto connaturato con la stessa funzione di genitori, con la stessa qualità di donatori di vita. E' un diritto inalienabile, che nessuna autorità o nessuna legge può conculcare e sopraffare, dato che si tratta di un diritto naturale. Togliere o limitare questo diritto è andare contro natura; è un diritto che assurge all'altezza di un compito preciso e cioè di un dovere; essere genitore vuol dire implicitamente essere educatore. L'educazione della prole è un compito che gli stessi animali inferiori per istinto assolvono egregiamente. Avviene, però, che non tutti i genitori abbiano la possibilità tecnica di curare nella sua completezza quella parte dell'educazione che si definisce istruzione. La famiglia, allora, sente l'esigenza di delegare un altro ente od istituzione che curi il completamento dell'educazione dei figli nei suoi diversi aspetti, educazione del corpo, della intelligenza, della volontà, del sentimento, dell'anima; educazione, come si dice normalmente, morale, civile, fisica, spirituale e religiosa; ovvero educazione integrale. E' in questa fase che subentra l'azione dello Stato, o attraverso l'istituzione ed il funzionamento di scuole statali, o attraverso il potenziamento delle scuole legalmente riconosciute, che non possono essere riconosciute private solo perchè gestite da privati, ma che sono an-

ch'esse scuole pubbliche in quanto esplicano una pubblica attività per un pubblico interesse.

Lo Stato è l'ente che cura l'organizzazione dei pubblici servizi, nell'interesse di tutti e di ciascuno, che compone le divergenze, che rende possibile una armonica convivenza dei cittadini. Lo Stato, quindi, viene dopo l'individuo ed in tanto ha ragione di essere in quanto vi sono cittadini da servire. E' inconcepibile, quindi, che le scuole statali debbano essere considerate come una emanazione dello Stato od un modo di essere del medesimo, e cioè come un modo, per lo Stato, di realizzare se stesso. Lo Stato non ha una teoria educativa: pone solo, e giustamente, dei termini e dei limiti in cui deve svolgersi l'atto educativo, in modo che il cittadino, educato in qualunque tipo di scuola, nella società di cui fa parte, sia membro consapevole e cosciente di una comunità che richiede amore, dirittura di vita, osservanza di norme comuni, rispettosa difesa delle altrui libertà come della propria, ricordando che la libertà, come autorevolmente è stato detto, è un dovere prima ancora di essere un diritto, il dovere di rispettare la libertà altrui.

Il compito dello Stato in materia, come insegnava Pio XI, è, per sua natura, suppletivo, integrativo, sussidiario. Lo Stato che volesse la sua scuola non in funzione complementare della famiglia, ma con il fine di formare il cittadino ad una sua etica, ad una sua morale al di fuori dell'etica e della morale naturale, sarebbe necessariamente uno Stato totalitario che vorrebbe sostituirsi all'elemento primo costitutivo della società, cioè la famiglia. Possiamo dire che a questo modo non lo Stato esisterebbe, ma un gruppo di persone che deterrebbero le redini del potere servendosi a proprio uso. Uno Stato del genere porterebbe necessariamente, come è stato osservato autorevolmente dal Casotti, al totenismo, all'uomo duce, al Führer, a colui che ha sempre ragione; porterebbe all'esasperato nazionalismo, al razzismo, ai campi di concentramento, alle camere a gas, ai forni crematori, allo sterminio di milioni e milioni di persone. La storia di questi ultimi decenni è di queste aberrazioni tragica testimonianza.

La scuola statale, dunque, è un servizio che la comunità - Stato rende alle famiglie, allo individuo, un servizio come i trasporti, come l'igiene e la sanità, come l'assicurare il lavoro e il pane a tutti i cittadini; un servizio certamente più nobile e più alto, indubbiamente più importante, ma pur sempre un servizio.

Non è detto, tuttavia, che questo dovere lo Stato possa e debba adempiere soltanto attraverso l'organizzazione della scuola statale. Lo Stato deve mettere la famiglia, che desidera mantenere i propri figli in una scuola che garantisca un determinato orientamento educativo, in condizioni di scegliere liberamente fra una scuola statale (che dovrebbe necessariamente essere agnostica, nel rispetto più accurato delle diverse opinioni delle famiglie) e le scuole che invece possono soddisfare questa particolare esigenza. E scegliere in un regime di libertà significa avere delle scuole che godono di assoluta parità non soltanto nel riconoscimento del titolo di studio dal punto di vista giuridico, che lo Stato garantisce — è stato osservato autorevolmente da qualcuno — con l'esame di Stato, ma anche dal punto di vista economico. Non vi sarebbe infatti libertà, se la scelta fosse, non dico determinata, ma influenzata da considerazioni di carattere finanziario.

Si dice da taluno che, se la famiglia vuole una scuola diversa da quella statale, se la deve pagare; il ragionamento non è soltanto superficiale, ma anche ingiusto e fazioso. Costringere le famiglie a scegliere la scuola statale solo perchè gratuita (o altrimenti sottoporsi a forti spese per poter usufruire della scuola non statale) non significa garantire la libertà di scelta.

E veniamo ora ai motivi di opportunità. Non in tutte le sedi lo Stato ha potuto o ha voluto istituire le sue scuole; in molte sedi prive di scuole statali, enti o privati hanno istituito con notevole sforzo finanziario delle scuole che pure hanno avuto il riconoscimento giuridico e si sono dimostrate ottime collaboratrici dello Stato esplicando la funzione o sostitutiva o complementare dei corsi statali. Impedire ai giovani di tali sedi la frequenza delle scuole locali, costringendoli a trasferirsi in località spesso distanti

per accedere alle scuole statali, lontani dalla famiglia, con forti spese di viaggio o di soggiorno, vuol dire creare una grave sperequazione fra coloro che hanno la possibilità economica di pagare le rette di frequenza e coloro che tali possibilità non hanno; vuol dire inchiodare nella indigenza economica tanti giovani, nonostante la Costituzione chiaramente sancisca, come già abbiamo ricordato, che i capaci, i meritevoli, hanno il diritto di accedere ai più alti gradi degli studi; vuol dire impedire a tanti giovani di realizzare la propria personalità, di diventare se stessi.

I laicisti e i materialisti dicono: «Privati ed enti istituiscano, sì, scuole, ma senza oneri per lo Stato». A prescindere dalla semplice considerazione, anche questa fatta autorevolmente da altri, che l'inciso dell'articolo 3 della Costituzione va interpretato nel senso che lo Stato non deve avere l'obbligo costituzionale di concorrere finanziariamente alla «istituzione» di scuole non statali, non è detto che esso non possa, quando voglia, dare dei contributi, una volta che queste scuole siano istituite. L'onorevole Gonella, al convegno nazionale di San Pellegrino dell'anno scorso, dedicato allo studio dei problemi ideologici della Democrazia Cristiana, osservava opportunamente al riguardo: «Abbiamo conosciuto l'esperienza di un sistema democratico disposto a riconoscere le più ampie libertà, politica ed economica, mentre nel nome di un laicismo male inteso o di una neutralità inconsistente lo stesso sistema limitava la libertà educativa attraverso il monopolio statale della scuola, che non lascia posto a quella libera iniziativa che invece è facilmente ammessa nel campo economico. Il commercio dei beni materiali viene riconosciuto più libero di quello dei beni spirituali, ma come non serve la libertà del lavoro senza la possibilità del lavoro, così non serve, non vale la libertà delle scuole se le famiglie non hanno la possibilità di istituire le scuole che ritengono in armonia con i propri ideali educativi. Quindi i promotori, i difensori della libertà devono risolvere il problema del diritto, ma anche il problema della possibilità di una reale esistenza della libera scuola non statale. Come lo Stato per favorire l'esercizio effettivo

delle libertà non si limita a riconoscere il diritto al lavoro ma provvede anche economicamente ad assicurare il massimo di occupazione, analoga esigenza deve essere soddisfatta per garantire la libertà del mondo della scuola».

Ma altra testimonianza meno vicina alla mia parte posso portare ricordando quanto leggevo di Luigi Einaudi nella rivista «Prediche inutili», dispensa prima, nell'articolo «Scuola e libertà» editore Giulio Einaudi - Torino 1956, a pagina 24. «Chi vuole la libertà dello insegnamento [scriveva Einaudi] non può volere l'assoggettamento della scuola privata al potere che solo ha il diritto di prelevare imposte». Ed ancora a pagina 56: «Il tipo monopolistico non è sinonimo di libertà della scuola».

Ma non si chiede, d'altronde, che alle scuole non statali si diano — *sic et simpliciter* — i contributi governativi per essere messe in grado di funzionare. Si chiede che siano le famiglie messe in condizioni di far frequentare ai figlioli la scuola preferita. Si tratta, in definitiva, di assicurare ai «capaci e meritevoli» la possibilità di accedere ai più alti gradi degli studi attraverso la concessione di congrue borse di studio. Si tratta di stabilire il costo indice di ogni alunno delle scuole statali e commisurare l'ammontare delle borse di studio a tale costo indice. E' evidente, d'altronde, che lo Stato dall'esistenza delle scuole legalmente riconosciute potrà addirittura ricavare un beneficio economico, in quanto alle spese di organizzazione di tali scuole provvedono nella maggiore misura gli enti e le persone interessate.

Ma si dice: una tale politica comporterebbe la scomparsa delle scuole statali, quindi la rinuncia dello Stato ad uno dei principali modi di essere. A parte la questione di principio già accennata, che lo Stato in campo di istruzione ha solo la funzione sussidiaria ed integratrice, e cioè ha il dovere di assicurare il servizio quando sia carente l'iniziativa privata, non è affatto vero che la scuola non statale minacci quella statale. Potrei portare qualche dato. In dieci anni le elementari private sono aumentate solo dello 0,4 per cento, mentre le secondarie inferiori e superiori sono diminuite del 6,5 per

cento. Nella scuola secondaria inferiore statale si è registrato, nel periodo 1947-1956, un incremento del 7,9 per cento a sfavore della scuola privata, che costituisce il 15,8 per cento del totale. Ancora, di fronte al 75 per cento di alunni che frequentano i licei classici, scientifici ed istituti magistrali di Stato, si ha il 25 per cento di studenti nelle scuole private, che nel 1947 rappresentava il 27 per cento del totale.

E' possibile, comunque, che solo in Italia non vi sia libertà per la scuola non statale? Io potrei ricordare — ma stanno per scadere i miei 20 minuti — ciò che si fa nelle altre Nazioni, per esempio in Inghilterra, in Francia, in Olanda, nel Belgio, in Finlandia e così via.

C'è, infine, un motivo di giustizia distributiva. La scuola è un servizio sociale, abbiamo detto; lo Stato ha il dovere di istituire scuole e di tenerle in vita per sostituirsi alla famiglia che non avrebbe la capacità tecnica di provvedere all'istruzione. Questo servizio è reso possibile, come tutte le attività dello Stato, dalle imposte che esso riscuote dai contribuenti. Tutti, quindi, hanno diritto a questo servizio. E' superficiale dire che il privato, se vuole la sua scuola, deve pagare; ha già pagato, quando è andato dall'esattore; chiedere un ulteriore versamento sarebbe una ingiustizia, una sperequazione. Ma anche su tale argomento, signor Presidente, mi aiuta Luigi Einaudi nell'opera citata, a pagina 22: «La scuola privata non gode di nessun contributo di imposte e deve provvedere da sé all'intero costo dell'insegnamento. Se si suppone — si tratta di esemplificazione grossolana probabilmente inferiore al vero — che la scuola statale provveda per ogni cento lire di costo con 70 lire di contributo statale tratto dalle imposte e con trenta lire pagate dagli studenti, la scuola privata dovrà coprire tutte le cento lire con i contributi degli alunni. I genitori degli studenti frequentatori degli istituti privati non solo devono pagare 100 lire invece di 30, ma, essendo cittadini contribuenti anche essi, hanno dovuto inoltre partecipare al pagamento delle 70 lire che lo Stato destina al sovvenimento delle scuole statali». E conclude Luigi Einaudi: «Doppia e flagrante ingiustizia».

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

Si chiede, quindi, l'attuazione concreta dell'articolo 31 della Costituzione, che prescrive che lo Stato agevoli con misure economiche l'assolvimento dei compiti della famiglia e protegga la gioventù.

Signor Presidente, il non venire incontro agli alunni delle scuole non statali, riconosciute valide peraltro a rilasciare titoli, vuol dire, praticamente, voler impedire a tali scuole di funzionare. Con ciò non solo si chiude il diritto di tali scuole a funzionare, ma si vogliono costringere gli alunni indigenti nella loro povertà e nella loro miseria, senza tener conto delle possibilità e del diritto che essi hanno di raggiungere i più alti gradi degli studi e di affermare la propria personalità, conseguendo il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come sancisce il già ricordato articolo della Costituzione.

Questo atteggiamento si risolverebbe, quindi, in definitiva, in un atto di faziosità e di violazione dei principi su cui si basa la nostra Carta costituzionale, che è dei diritti della persona umana custode e gerente.

Per tutte queste considerazioni io esprimo la fiducia che l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione vorrà disporre perchè la concessione delle borse di studio regionali venga estesa anche agli alunni delle scuole legalmente riconosciute, in analogia con quanto attuato dallo Stato. Se poi il testo dell'attuale legge regionale 43 non fosse ritenuto applicabile intendendosi per «scuole pubbliche» soltanto quelle statali, chiedo che l'onorevole Giunta predisponga un disegno di legge in cui sia sostituita la parola «pubbliche» con le altre «statali e legalmente riconosciute». Ciò facendo si eviterà una evidente difformità tra le norme statali e quelle regionali, ma soprattutto una non meno evidente disparità di trattamento tra studenti di due tipi diversi di scuola, disparità che mortifica e viola, a mio giudizio, l'articolo 3 della Costituzione, per il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al la-

voro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. L'Assessorato si è reso conto delle situazioni e delle esigenze alle quali l'onorevole Floris accenna nella sua interpellanza. E non ha mancato, in più occasioni, di dare alla legge regionale 9 agosto 1950, numero 43, la interpretazione più favorevole al conseguimento dei fini indicati dall'interpellante. Questi tentativi non hanno trovato il conforto degli organi di controllo, nella più incauta interpretazione della legge, nel testo della quale si parla solo di istituti medi pubblici, da intendersi come istituti gestiti direttamente dallo Stato e comunque non aventi bisogno di riconoscimento legale. E' da escludersi che in base alla citata legge regionale 9 agosto 1950, numero 43, possano essere assegnate borse di studio agli alunni di scuole non statali; e verrà pertanto esaminata la possibilità di una modifica nel senso richiesto dalla norma regolamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Floris per dichiarare se è soddisfatto.

FLORIS (D.C.). Ringrazio l'onorevole Assessore e mi dichiaro soddisfatto per quanto attiene alla seconda parte della sua risposta, e cioè per la possibilità che l'onorevole Giunta studi il modo di superare la difficoltà costituita dal fatto che la legge regionale prevede la concessione delle borse di studio solo alle scuole statali. E mi permetto ancora di invitare l'onorevole Assessore a presentare una legge che metta in condizioni l'organo di controllo di non bloccare i provvedimenti relativi alla erogazione delle borse di studio per gli studenti delle scuole legalmente riconosciute.

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46, concernente: "Contributi per opere di miglioramento fondiario"». (46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Modifiche

alla legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46, concernente: "Contributi per opere di miglioramento fondiario"», di iniziativa dell'onorevole Zaccagnini; relatore l'onorevole Sassu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Urraci. Ne ha facoltà.

URRACI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è favorevole alle modifiche alla legge 46 dell'ottobre del 1950 e alle successive disposizioni riguardanti la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario. Siamo d'accordo perchè queste modifiche, anche se in ritardo, accolgono una giusta rivendicazione dei contadini e dei coltivatori di quei 13 Comuni della nostra Isola esclusi da benefici della legge regionale 46 senza alcun motivo sostanziale.

Il nostro Gruppo, però, come ha già avuto modo di sostenere in sede di Commissione, ritiene che oltre ad apportare le modifiche indicate nella proposta di legge in esame, si debba rivedere la misura dei contributi da concedere ai contadini coltivatori diretti e la questione della proprietà delle migliorie. Queste nostre proposte, oltre ad essere dirette a contribuire e ad adeguare la legislazione agraria regionale alla legge sul Piano di rinascita, rispondono ad una inderogabile esigenza delle masse contadine della nostra Isola. Senza una sostanziale modificazione dell'attuale ordinamento contrattuale e culturale delle nostre campagne, la crisi che investe ormai quasi tutti gli strati sociali produttivi delle campagne non solo non sarà superata, ma si aggraverà ancora di più.

Penso che lo stesso onorevole Zaccagnini, presentatore della proposta di legge in discussione, anche se in sede di Commissione assieme coi suoi colleghi di partito ha assunto una posizione negativa nei confronti della nostra proposta, converrà con me che senza il riconoscimento ai mezzadri, agli affittuari, ai partecipanti del diritto di poter usufruire dei contributi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e della proprietà delle migliorie apportate anche con i contributi della Regione e dello Stato, è inutile dire che i conta-

dini debbono realizzare le necessarie trasformazioni, estendere le colture arboree e legnose, scegliere infine colture più redditizie e più adatte alla concorrenza. Senza il riconoscimento di questo diritto e senza i mezzi necessari, l'affermazione secondo la quale i contadini devono operare delle trasformazioni e delle riconversioni colturali si riduce ad una beffa.

Onorevoli colleghi, la situazione delle nostre campagne è grave, anzi gravissima. L'appassionato dibattito sviluppatosi alcuni mesi fa in quest'aula attorno ai problemi della pastorizia ha dimostrato in quale situazione sono costretti a vivere i contadini, i coltivatori diretti ed i pastori della nostra Isola. Ma alcuni fatti nuovi, quali la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito l'accertamento presuntivo per l'iscrizione dei braccianti negli elenchi anagrafici, il mancato impegno da parte del Governo centrale circa il superamento della mezzadria e dei patti agrari arretrati, l'adeguamento delle pensioni ai coltivatori diretti alla stessa misura delle pensioni alle altre categorie dei lavoratori dipendenti, la concessione degli assegni familiari ai mezzadri e ai coltivatori diretti e la mancata istituzione dei Centri di sviluppo con poteri di programmazione e soprattutto di esproprio, e le incertezze e i ritardi della Giunta regionale nell'affrontare i problemi dell'agricoltura e dell'attuazione del Piano di rinascita, hanno ulteriormente aggravato la situazione, di cui il continuo e pauroso spopolamento delle nostre campagne è la conferma più preoccupante per le conseguenze negative che conseguono per tutta l'economia dell'Isola.

Che la situazione economica e sociale dei lavoratori, dei coltivatori e delle popolazioni agricole della Sardegna sia grave e che sia necessario prendere dei provvedimenti capaci di impedirne un ulteriore aggravamento, è ormai riconosciuto, almeno a parole, da tutte le parti politiche. Ma il riconoscimento e i buoni propositi non bastano per rovesciare questo processo di degradazione economica e di impoverimento sociale delle popolazioni delle campagne. E' necessaria, onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana e del Partito Sardo d'Azione, una politica diversa da quella perseguita dalle

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

Giunte regionali che si sono succedute al governo della nostra Isola. E' necessaria una politica nuova, che tagli le unghie ai monopoli che si appropriano del lavoro contadino. E' necessario limitare la rendita fondiaria ed il suo potere nelle campagne. In una parola, è indispensabile instaurare una politica di rinnovamento della nostra agricoltura, che, partendo dalla stabilità nella terra del nostro contadino, apra la strada all'effettivo possesso della terra da parte di chi la lavora. Questa possibilità ci è offerta dalla legge sul Piano di rinascita, di cui avremo modo di parlare nel corso della discussione della mozione presentata dal nostro Gruppo e all'atto della elaborazione del primo piano annuale, che ci auguriamo avvenga quanto prima. Che l'unica e la sola strada da percorrere per il superamento dell'attuale crisi che colpisce le nostre campagne sia quella dell'attuazione della riforma agraria generale basata sul potenziamento e sviluppo della proprietà contadina associata, tecnicamente e finanziariamente assistita, è ormai nella coscienza non solo dei braccianti e degli operai, ma di larghissimi strati di contadini e di opinione pubblica. La conferma di questa presa di coscienza da parte delle masse contadine ci viene data, da un lato dalle contraddizioni che stanno esplodendo in modo drammatico all'interno del movimento cattolico, di cui il fatto più significativo è la crisi e la polemica in atto fra la organizzazione bonomiana e la C.I.S.L., dall'altro dal vasto movimento unitario che si sta realizzando fra operai, braccianti, contadini e pastori attorno alla parola d'ordine della terra a chi la lavora.

Noi perciò riteniamo che le nostre proposte, tese ad elevare all'80 per cento la misura del contributo da concedere ai coltivatori diretti, alle cooperative per le opere previste dalla legge in discussione e ad estendere ai mezzadri, agli affittuari, alle cooperative, il diritto di usufruire di tali contributi anche senza il beneplacito del proprietario del fondo, rappresentano, pur nella loro limitatezza, un serio contributo per adeguare la legislazione agraria regionale alla legge sul Piano di rinascita, per avviare la nostra agricoltura verso la sua rinascita e per migliorare le condizioni di vita e di lavoro

dei contadini e delle popolazioni delle campagne. E' con questo intendimento che invitiamo i colleghi della maggioranza a rivedere la loro posizione ed accogliere le proposte del nostro Gruppo. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pietro Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA PIETRO (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo socialista è favorevole alla proposta di legge in esame soprattutto per due ordini di motivi. In primo luogo perchè ci sembra giusto elevare al 50 per cento il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 26 ottobre 1950, numero 46, riguardante contributi per opere di miglioramento fondiario, in quanto l'applicazione di questa legge contribuisce, se pure in misura modesta, a favorire il processo di miglioramento delle colture nelle campagne e ad aiutare il contadino impegnandolo nella trasformazione. Conseguentemente, si ha un primo tentativo di arrestare il processo dell'esodo dei contadini dalle campagne così come ha testè affermato l'onorevole Urraci.

In secondo luogo perchè, con l'introduzione dell'articolo 5 *quiquies* alla legge 46 riguardante la concessione di un contributo integrativo fino al 50 per cento per le opere eseguite con il beneficio dei contributi previsti dalle leggi dello Stato, si opera un notevole beneficio in favore di coloro che desiderano eseguire miglioramenti fondiari. In tal modo si inizia, a mio giudizio, anche sul piano della legislazione regionale, a seguire alcuni degli orientamenti scaturiti dalla conferenza nazionale della agricoltura e del mondo rurale. Pertanto, non possiamo che essere favorevoli alla iniziativa del collega Zaccagnini. Infine, la proposta di legge approvata all'unanimità dalla IV Commissione non può che trovarci concordi per i fini economici e sociali che essa si prefigge.

Sarebbe, peraltro, nostro desiderio che venisse fissato il principio per cui i coltivatori diretti non proprietari potessero godere dei benefici della legge numero 46 senza essere costretti ad attendere la autorizzazione da parte dei proprie-

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

tari dei fondi per poter eseguire le opere di miglioramento fondiario.

Per queste considerazioni ci dichiariamo favorevoli alla approvazione della proposta di legge e preghiamo i colleghi della maggioranza di tener conto della raccomandazione che abbiamo fatto. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola espressamente per dichiarare che il nostro Gruppo è favorevole alla approvazione della proposta di legge in esame. Giustificano questo nostro atteggiamento le considerazioni contenute nella relazione del proponente, che è veramente esauriente. Ci lascia, invece, alquanto perplessi la proposta avanzata dai colleghi delle sinistre, di limitare l'aumento dei contributi soltanto a favore dei coltivatori diretti. Non mi pare che questa proposta sia da accogliere, anche perchè, con il provvedimento in esame, vengono a cessare le sperequazioni della vecchia legge.

Ripeto: a nome del mio Gruppo, annuncio il nostro voto favorevole. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Gli scopi che io mi propongo nell'elaborare questa mia proposta di legge sono molto modesti. Ho pensato che fosse opportuno avviare ad una sperequazione, che si manifesta a danno degli agricoltori di tredici Comuni della Sardegna. La sperequazione è tanto più evidente, se si considera che sei di questi 13 Comuni, per una parte del loro territorio, (quella che ricade nella zona di intervento della Cassa per il Mezzogiorno) possono beneficiare del contributo integrativo del 12 per cento. Si poneva, dunque, il problema di modificare la vecchia legge. E dato che mi ero proposto il compito di elaborare questa modifica, ho anche ritenuto opportuno sanare alcuni inconvenienti riscontrati nella applicazione della legge.

Chi ha diritto al contributo integrativo, per legge deve fare una apposita domanda, che deve pervenire all'Ispettorato prima della domanda di collaudo. Ora si verifica spesso che l'agricoltore, o perchè non conosce questa disposizione, o per trascuratezza od altro, non fa la domanda entro i termini e di conseguenza perde il diritto al contributo integrativo. Questa procedura, naturalmente, ha provocato le lagnanze di numerosi agricoltori che si sono visti sfuggire, per ragioni meramente burocratiche, il contributo integrativo. Ora, io faccio questa considerazione: l'agricoltore, quando fa una domanda di contributo, sa che in Sardegna può beneficiare del 50 per cento utilizzando una provvidenza integrativa; costringerlo, quindi, a fare una seconda domanda per il contributo integrativo mi sembra eccessivo. D'altra parte, se si provvede d'ufficio, si semplifica tutto l'iter burocratico delle pratiche.

Proprio per snellire la procedura, ho ritenuto opportuno fare anche un'altra proposta. Sul contributo concesso a termini della legge 46 si deve operare una trattenuta dello 0,70 per cento per spese di vigilanza, sorveglianza e studi relativi alle opere. Ora, se l'Amministrazione pubblica ritiene necessario effettuare la sorveglianza e fare studi relativamente alle opere realizzate è giusto che provveda con un capitolo apposito in modo che per ogni pratica non si sia costretti a calcolare lo 0,70 per cento. E' da notare che gli uffici di ragioneria sono costretti a tener nota in entrata di tutte queste piccole somme che vengono accantonate sui singoli contributi per poterle utilizzare come stabilisce la legge.

Ora, mi sembra opportuno eliminare questa lunga procedura burocratica sopprimendo senz'altro la trattenuta dello 0,70 per cento. D'altra parte, questa proposta ha un precedente, in quanto la stessa procedura si seguiva per la concessione dei contributi a termine del testo unico 215 sulla bonifica e la Cassa per il Mezzogiorno da molti anni a questa parte ha abolito la trattenuta.

Il consigliere Urraci ha proposto, e del resto lo aveva già proposto anche in sede di Commissione agricoltura, di elevare il contributo

all'80 per cento per i coltivatori diretti e di stabilire altresì che il contributo venga concesso anche agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed alle cooperative. In effetti, il contributo alle cooperative viene concesso anche oggi, mentre invece non vien concesso agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni se non si addivene ad un preventivo accordo tra gli stessi con il proprietario. Io, ripeto, dato il modesto scopo che animava la mia proposta di legge, non ho ritenuto opportuno chiedere di elevare all'80 per cento il contributo. Ritengo, infatti, che questo problema, e altri sollevati dal collega Urraci, debbano essere presi in esame in una sede più opportuna, nella quale si debba rivedere un po' tutta la legislazione agraria regionale, tenendo conto che oggi, ormai, il Piano di rinascita sta per essere attuato. *(Consensi al centro).*

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sassu, relatore.

SASSU (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non c'è bisogno di illustrare la proposta di legge, che già si illustra da sé. Mi preme, piuttosto, ringraziare il proponente, che ha con competenza e maestria preparato il provvedimento.

Riprendendo gli interventi che sono stati svolti in Commissione tenterò di non polemizzare. L'onorevole Urraci è una brava persona, però spesso ha la tendenza a superare l'argomento in discussione per richiamarsi a problemi più generali. Così ha fatto anche stavolta, tirando in ballo Bonomi, il Piano di rinascita e le leggi statali in materia d'agricoltura. La proposta Urraci di portare all'80 per cento il contributo è stata vagliata dalla Commissione e non è stata approvata per evitare che il provvedimento in esame venisse rinviato dal Governo. Un rinvio avrebbe significato deludere le attese di tutti gli agricoltori interessati ad ottenere il contributo integrativo.

Caro Urraci, se fosse il caso di chiedere l'80 o addirittura il 100 per cento, noi non staremmo indietro a nessuno. E, se volessimo fare del-

la demagogia a buon mercato, non ci porremmo tanti problemi. Ma, poichè non è il caso di fare della demagogia, raccomando a tutti i colleghi di votare a favore della proposta di legge. I coltivatori diretti, gli affittuari, i mezzadri, i partecipanti non sono esclusi dai benefici del provvedimento. Certo, devono tener conto dell'esistenza del diritto di proprietà, ma ciò, finchè non interviene una riforma generale sul regime della proprietà fondiaria, è più che ovvio. Finchè non si adottano leggi come quelle che vigono oltre il muro di Berlino, la proprietà è sacra.

Onorevoli colleghi, concludo con la raccomandazione di approvare la proposta di legge per mettere in condizione i nostri agricoltori di ottenere sicuramente, senza procedure complicate, il 12 per cento del contributo integrativo. *(Consensi).*

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

DETTORI (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. A me pare che l'intervento più importante, in questa discussione, sia stato quello del proponente, dell'onorevole Zaccagnini. Egli ha voluto chiarire che la sua proposta di legge ha scopi del tutto limitati, ma importanti anche nella loro limitatezza; importanti non tanto su un piano immediatamente valutabile in termini economici, perchè il territorio della Sardegna interessato dall'applicazione di questa legge è estremamente piccolo, quanto perchè si crea una giusta perequazione tra gli agricoltori di tutta l'Isola e non si escludono gli agricoltori di tredici Comuni o di parte di tredici Comuni dai benefici che varie leggi regionali approvate in diversi anni hanno concesso.

Mi sembra anche importante, questa proposta di legge, nella sua limitatezza, ripeto, perchè adegua la legislazione regionale e stabilisce una certa unità, una univocità di interventi con la legge sul Piano di rinascita, che prescrive di adeguare il contributo concesso da altri enti o dallo Stato alla misura del 50 per cento, e dell'80 per cento se si tratta di coltivatori o allevatori diretti, e porta anche un certo allinea-

mento alle quote stabilite, sempre per coltivatori ed allevatori diretti, dall'articolo 8 e dall'articolo 13 del Piano verde.

Mi pare anche utile sottolineare due innovazioni, che non si percepiscono immediatamente, se non si amministra il danaro pubblico: quella per cui l'agricoltore non debba fare la domanda di integrazione prima del collaudo, e l'altra per cui non si debba più conservare quello 0,70 per cento da destinare a vigilanze ed a studi sulle opere di miglioramento fondiario; opere e studi che la Regione deve fare, come fa, se è necessario, con fondi di altri capitoli. Io credo che il Consiglio debba apprezzare queste ragioni — e mi pare d'altronde che i colleghi che sono intervenuti, l'onorevole Urraci, l'onorevole Pinna e l'onorevole Casu lo abbiano fatto — ed approvare la proposta di legge senza proporsi (me lo consentano i colleghi del Gruppo comunista) ogni volta che si ha di fronte anche strumenti limitati come questo, di riparlare di tutto ciò che accade nel mondo agricolo, della crisi dell'agricoltura, dell'esodo dalle campagne, della lotta tra la C.I.S.L. e la Coltivatori Diretti, degli enti o centri di sviluppo.

LAY (P.C.I.). Ma questa è la situazione.

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Abbia pazienza, onorevole Lay, noi stiamo esaminando una proposta di legge che ha un carattere eminentemente tecnico in gran parte degli articoli ed ha un intento perequativo nei confronti degli agricoltori di alcuni Comuni della Sardegna.

Per quel che riguarda l'aspetto più rilevante dell'intervento Urraci, cioè la proposta di elevare il contributo ai coltivatori ed allevatori diretti alla misura dell'80 per cento, noi non abbiamo oggi la esigenza di accogliere un emendamento così fatto, perchè l'articolo 21 del Piano di rinascita prevede che tutti i contributi erogati da enti statali o dalla Regione, quando si tratti di coltivatori o di allevatori diretti, siano portati a quella misura. Non posso negare che anche la richiesta di permettere agli affittuari, ai mezzadri, ai partecipanti, ai coloni, di eseguire opere di miglioramento fondiario senza la autorizzazione del proprietario abbia fon-

damento; ma, se vogliamo affrontare il problema dei rapporti contrattuali in agricoltura, dobbiamo aspettare il momento adatto. Quando si darà esecuzione al Piano di rinascita, il problema potrà porsi in termini più concreti, più estesi e più attuali, dato che, proprio per la legge sul Piano, spetta alla Regione promuovere le intese tra i contraenti dei contratti agrari per la realizzazione delle opere di bonifica.

Torno a ripetere un concetto che più volte ho affermato. E' bene attenersi sempre alle cose concrete. In questo momento è in discussione una legge molto limitata; discuteremo fra poco un'altra proposta delle sinistre, ed è anch'essa limitata; non mi pare giusto cogliere l'occasione di questi provvedimenti per riproporre una infinità di temi generali. Quando discuteremo dell'attuazione del Piano di rinascita, affronteremo quei temi. Andrà allora in discussione il progetto di legge sulla ricomposizione e sul riordino della proprietà terriera e si avrà modo di esaminare anche i problemi generali sollevati oggi dall'onorevole Urraci.

Se dovessi scendere sul vostro terreno, colleghi delle sinistre, non potrei fare a meno di polemizzare. Voi dite che il Governo centrale non fa niente, chiedete gli assegni familiari, lo aumento delle pensioni, gli enti di sviluppo. Ebbene, gli enti di sviluppo non sono una vostra invenzione; gli enti di sviluppo sono una invenzione, se si vuole, del movimento cattolico, della parte più avanzata del movimento cattolico. L'unica proposta di legge che noi conosciamo sugli enti di sviluppo è stata presentata da Storti, da Scaglia e da altri deputati della C.I.S.L. Ma non mi pare che noi dobbiamo, in questo momento, fermarci a parlare dell'intero universo e dei suoi principii. La legge in discussione è quella che è, un provvedimento molto limitato; però, nella sua limitatezza è importante; e poichè ci troviamo tutti d'accordo, mi pare che dobbiamo votare senz'altro a suo favore. *(Consensi al centro)*.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 1

Sono abrogate le leggi regionali 4 maggio 1953, numero 14, e 20 aprile 1956, numero 13.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 2

Nella legge 26 ottobre 1950, numero 46, sono inseriti i seguenti articoli:

art. 5 *quarter*: il contributo del 45 per cento e del 38 per cento previsto nell'articolo 5 è elevato al 50 per cento in tutto il territorio della Regione;

art. 5 *quinquies*: per le opere eseguite col beneficio di contributi o premi previsti dalle leggi dello Stato o di altri enti è concesso da parte della Regione, in tutto il suo territorio, un contributo integrativo fino a raggiungere il 50 per cento della spesa ammessa.

La liquidazione del contributo integrativo è disposta di ufficio, contemporaneamente alla liquidazione del contributo principale, sulla base del semplice certificato di collaudo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Lay - Urraci - Torrente - Nioi. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

«Secondo comma: sostituire alle parole: "elevato al 50 per cento" le parole: "elevato all'80 per cento". Terzo comma: sostituire le parole: "il 50 per cento" con le parole: "l'80 per cento"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nioi per illustrare questo emendamento.

NIOI (P.C.I.). Sono d'accordo con l'onorevole Assessore all'agricoltura sui limiti della proposta di legge in esame e sul fatto che in essa non possono trovare soluzione tutti i problemi che concernono l'agricoltura. Ma, con il nostro emendamento, noi ci limitiamo a sottolineare un fatto grave: in buona sostanza, vogliamo far notare che del provvedimento si avvarranno i proprietari terrieri, mentre non ne trarranno alcun frutto i coltivatori diretti, gli affittuari, i mezzadri, i coloni. Dando un contributo maggiore ai coltivatori diretti, i proprietari dei fondi vengono posti nell'alternativa di eseguire le migliorie direttamente con un contributo del 50 per cento o con un contributo dell'80 per cento tramite gli affittuari e i mezzadri. E' chiaro che, posto in questa situazione, il proprietario sceglierà la via dell'accordo con l'affittuario o con il mezzadro, riconoscendo di fatto al mezzadro stesso o all'affittuario il diritto di migliororia.

Questo lo scopo del nostro emendamento. Noi non intendevamo certamente estendere la legge ad altri problemi; volevamo soltanto che di questa legge potessero avvalersi anche i coltivatori diretti, gli affittuari ed i mezzadri. Ritengo che l'obiettivo del nostro emendamento sia giusto, onorevoli colleghi; ritengo giusto il principio che dei miglioramenti eseguiti sui terreni soprattutto si debba avvantaggiare chi i terreni coltiva.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Credo di aver già chiarito qual è la posizione della Giunta e le ragioni sostanziali di questa posizione. L'articolo 21 del Piano di rinascita prevede che i contributi concessi per opere di miglioramento fondiario siano integrati con i fondi del Piano fino alla misura stabilita all'articolo 19, cioè fino al 50 per cento, e fino all'80 per cento quando si tratti di allevatori e coltivatori diretti. Ancora: un'altra norma del Piano è particolarmente importante proprio per il problema che si è posto l'onorevole Nioi: sulla quota riservata alla realizzazione dei piani di trasformazione aziendali e ai contributi di

miglioramento fondiario, si deve indicare quale parte vada ai coltivatori ed agli allevatori diretti. L'Assessorato dell'agricoltura ha già condotto un'indagine al riguardo servendosi, come elemento di riferimento, dei contributi erogati dalla Regione in applicazione della legge 46 e dei contributi erogati in Sardegna con fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Si è così constatato che una parte rilevante dei contributi è andata ai coltivatori diretti.

Se si volesse condurre un'azione atta a produrre quei riflessi positivi che sono stati ricordati dall'onorevole Nioi, si dovrebbe ancora elevare questa quota parte da destinare ai coltivatori e agli allevatori diretti. Prendo atto, però — se me lo permette l'onorevole Nioi — con piacere, dell'apprezzamento espresso oggi per una particolare norma che non trovò invece, a suo tempo, molto favorevoli i colleghi del Gruppo comunista: l'articolo 4, cioè, della legge 9 sulla zootecnia, che prevede una misura di contributo per i proprietari non conduttori ed un'altra misura per gli affittuari, i mezzadri ed i coloni.

TORRENTE (P.C.I.). Credo che l'onorevole Dettori abbia dimenticato quale fu la sua posizione.

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Posso aver capito male allora, onorevole Torrente. Credo, comunque, che le ragioni che ho enunciato siano sufficienti a spiegare perchè la Giunta ritiene non accoglibile l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per una dichiarazione di voto l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Voterò a favore dello emendamento perchè non condivido le argomentazioni limitative che, a questo proposito, sono state portate dall'Assessore Dettori, nè condividendo le considerazioni ultime che riguardano il provvedimento specifico. Se l'onorevole Dettori, con una certa modestia, avesse considerato che la proposta di legge in esame precede profonde

modifiche della legislazione regionale in materia, e anche leggi specifiche che stanno per essere pubblicate, come quella sulla pastorizia; se avesse, con modestia, considerato che la proposta di legge porta criteri che devono essere sottoposti a modificazioni, così come tutta la legislazione regionale in materia di agricoltura e se avesse ricordato che col Piano verde i contributi per le opere di miglioramento fondiario vengono già portati al 50 per cento limitatamente ai coltivatori diretti ed alle cooperative, avrebbe valutato nel modo giusto il nostro emendamento, che tende a favorire soprattutto coloro che in base alla legislazione attuale dello Stato italiano non ottengono contributi del 50 per cento.

In relazione alle norme del Piano verde, il nostro emendamento favorisce i coltivatori diretti; ma tende a mettere al livello dei coltivatori diretti gli altri produttori. Se avesse tenuto conto di ciò e dell'esigenza di non dover sempre rimandare l'esame complessivo, organico della legislazione agraria, e di intervenire con le opportune modificazioni ogni volta se ne presenti l'occasione, l'onorevole Dettori avrebbe convenuto, con noi, che portare il livello dei contributi per i miglioramenti fondiari, relativamente ai coltivatori diretti, e quindi ai mezzadri, affittuari, compartecipanti, alle cooperative, al livello dell'80 per cento, avrebbe significato prendere atto della situazione nuova che oggi si prospetta in relazione soprattutto alle norme della legge sul Piano di rinascita. Se ancora ci si oppone all'adeguamento della legislazione agraria, vuol dire che non si vogliono applicare i nuovi criteri legislativi previsti per la materia ed attesi dalla opinione pubblica.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 3

Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 4

E' abolito l'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 5

Le precedenti disposizioni si applicano alle concessioni — e conseguenti liquidazioni — disposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio in corso, con lo storno della somma di lire dieci milioni dal cap. 45 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1962.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46, concernente: "Contributi per opere di miglioramento fondiario"».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	40
contrari	9

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione*: Abis - Angius - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cois - Congiu - Corrias - Costa - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Melis - Mereu - Milia Francesco - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pinna Pietro - Pirastu - Prevosto - Puddu - Sassu - Serra - Soddu - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Discussione e approvazione della proposta di legge:
«Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione». (6)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione», di iniziativa degli onorevoli Cardia - Lay - Zucca e Torrente; relatore l'onorevole Torrente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, la proposta di legge in esame risale alla precedente legislatura, nel corso della quale era stata già esaminata dalla competente Commissione agricoltura ed approvata in linea di massima. La

scadenza della legislatura impedi che il provvedimento passasse al vaglio del Consiglio.

Poichè in sede di Commissione i commissari, rappresentanti dei diversi Gruppi si sono dichiarati favorevoli, in linea di massima, alla proposta di legge, non mi resta molto da dire per sostenerla. Le ragioni che militano a favore della sua approvazione sono dichiarate nella relazione dei proponenti e vengono riprese dal relatore di maggioranza della Commissione. In sostanza, come è facile intendere, si tratta di una proposta di legge che riguarda un fenomeno localizzato in alcune zone della Sardegna, ma di qualche rilevanza economica e sociale.

Non ritengo fuori luogo un richiamo, discutendo di questa legge, ad un'altra proposta avanzata dalla mia parte nel passato e diventata legge della Regione: la legge sul nuovo regime dei compendi ittici di pesca nelle acque interne dell'Isola. Anche in quel caso di trattava di innovare, abbastanza profondamente, in una situazione che si presentava coi caratteri della più grave arretratezza economica e sociale e nella quale, insieme con elementi di acuta degradazione economica, erano presenti anche elementi di grave ed arretrato sfruttamento sociale. Quella proposta di legge diventò legge, e per quanto poi non ne sia stata curata la tempestiva applicazione e non siano stati quindi introdotti quegli elementi di liberazione sociale della categoria dei pescatori che erano e restano la premessa per lo sviluppo economico nuovo nel settore della pesca, tuttavia ha dato ad una categoria di lavoratori, rimasta schiava fino ad oggi di sistemi iniqui di vessazione, il segno che la Regione non è estranea al sentimento, almeno, alla coscienza del permanere in Sardegna di situazioni assurde e anacronistiche, legate ad un passato lontano e che non possono essere ulteriormente mantenute. La legge sulla pesca non è stata applicata, ma, tuttavia, essa ha dato respiro ad una lotta sociale di notevole importanza. La categoria dei pescatori dei nostri stagni ha continuato la lotta per la sua integrale applicazione ed io non dispero che possa venire rapidamente il giorno in cui le acque interne dell'Isola saranno liberate dalla presenza di feudatari titolari di con-

cessioni perpetue, e restituite alla pesca libera, all'attività economica produttiva moderna.

In questo caso il fenomeno, se volete, è anche più ristretto: si tratta di una attività di caccia, di uccellazione tradizionale, legata a modi tipici ed antichi di vita delle nostre popolazioni, in alcune zone della nostra Isola. Sulle montagne del Sulcis meridionale, sulle montagne della Ogliastra e in alcune altre zone della Sardegna da antichissimi tempi è in uso questa forma di attività economica. La caccia e l'uccellazione non sono attività sportive, come sono diventate l'una e l'altra per la gran parte della popolazione, ma attività economiche primarie, importanti, perchè danno, in periodi di disoccupazione di quelle popolazioni contadine, un'integrazione essenziale al salario già così basso di quei lavoratori. In questa attività sono impegnate, complessivamente, migliaia di persone. La rilevanza economica di questa attività è anche essa notevole. A suo tempo, quando raccogliendo le aspirazioni di queste categorie avevo preparato questa legge, avevo fatto anche qualche calcolo: nel solo comprensorio di Pula - Capoterra il prodotto di questa attività assommava a centinaia di milioni l'anno.

L'uccellazione è, dunque, una attività economica che nel panorama economico della Sardegna, e della Provincia di Cagliari in particolare, ha una sua importanza, una sua rilevanza. D'altro canto, il prodotto finale di questa attività è un caratteristico componente della cucina, della mensa sarda, che non sarebbe nè inutile, nè sbagliato potenziare e valorizzare, così come si potenziano e valorizzano altri aspetti tradizionali della vita sarda.

Da quando ho preparato la proposta di legge ad oggi, onorevoli colleghi, sono avvenuti fatti nuovi, che incidono anche in questa situazione. Non vi è dubbio che lo stato di disoccupazione e di miseria delle popolazioni, qualche anno fa, si presentava profondo e pesante e che in questo stato oggi hanno inciso fenomeni non meno gravi, ma di alto rilievo, quale quello della emigrazione, che ha diradato anche le file bracciantili del proletariato; però, nonostante l'emigrazione abbia inciso in questi modi originali di vita, tuttavia resta sempre in

tutta la sua gravità il problema che il provvedimento tende a risolvere.

Per quel che riguarda il profilo sociale, onorevoli colleghi del Consiglio, vorrei richiamare l'attenzione vostra sui rapporti di produzione che si verificano nella uccellazione e cioè sul fatto che la vigente legislazione sulla caccia ha comportato fino ad oggi e tuttora comporta che si determini una sorta di piramide sociale, alla base della quale stanno i braccianti e i contadini. E' una attività durissima. Dai paesi della zona del Sulcis meridionale, Pula, Capoterra, Sarroch, partono nel cuore dell'inverno, nel periodo del passo dei tordi, squadre ingenti di uomini, di capi famiglia, di giovani, i quali vanno a passare delle settimane, dei mesi interi nel folto della macchia. Ma al di sopra di questa massa di persone che effettuano questa attività e che quindi ne sopportano tutta la durezza, si instaura una piramide di sfruttatori, primi tra tutti i titolari della licenza di caccia. Coloro che provvedono alla cattura delle grive non sono in genere titolari della licenza di caccia. Titolare è un sovrastante, il quale non partecipa alle operazioni di cattura, ma sta in paese e utilizza una licenza, che egli avrà ottenuto in virtù di un suo particolare interessamento presso le autorità competenti. E' il titolare della licenza di caccia che, in sostanza, invia sui monti queste squadre, queste compagnie, questi piccoli eserciti di cacciatori, ritraendone un notevole utile.

Poi ancora, al di sopra dei titolari della licenza di caccia, stanno altre figure sociali curiosissime, interessantissime: i piccoli artigiani dediti alla preparazione commerciale dei volatili catturati ed i commercianti. Insomma, su una attività economica in cui il lavoro fondamentale viene effettuato da poveri braccianti senza lavoro, vivono e speculano almeno quattro categorie di persone. Il risultato è che il prodotto finale giunge sul mercato, nelle trattorie e nei ristoranti al prezzo che tutti sappiamo. Si badi bene, onorevoli consiglieri, che questa situazione, come quella della pesca nelle acque interne, non è eccezionale. Tutta la campagna sarda è fatta così. Sul lavoro dei braccianti, dei pastori, dei salariati, gravano figure sociali che

devono scomparire, se si vuole che la campagna vada avanti, che l'agricoltura progredisca e sia ammodernata. Questo, direi, è un caso limite, come caso limite è quello della pesca, ma si inserisce in una situazione generale, diffusa in tutta la Sardegna; una situazione che si chiama mezzadria, colonia, mezzadria impropria, tutte forme spurie di compartecipazione e di piccolo affitto.

Approvando una legge come questa in discussione, onorevoli colleghi, noi veniamo incontro ad aspirazioni diffuse delle nostre popolazioni, a sentimenti, direi, di giustizia e di rinnovamento sociale molto profondi. Secondo me, come per il caso della pesca, noi apriamo la strada ad una legislazione innovativa per quanto riguarda le campagne della Sardegna, ad elementi di vera e propria riforma dei rapporti proprietari e fondiari della Sardegna.

Vorrei aggiungere solo qualcosa su alcune questioni tecniche. E' stato fatto qualche rilievo per quanto riguarda la facoltà della Regione di modificare il sistema attuale della licenza di caccia. Ma va tenuto presente che «*is pillonis de taccula*» non si cacciano con il fucile, ma con tradizionali lacci di vecchio uso, che, per il modo con cui sono impiegati, in realtà non portano alcun danno effettivo al patrimonio faunistico. L'uccellazione, infatti, si esercita in montagna, in zone frequentate soltanto dal cinghiale.

E' stato rilevato da qualche commissario che la Regione non avrebbe facoltà di introdurre modificazioni nel vigente regime delle concessioni; però, io credo che la questione sia stata risolta egregiamente dai commissari della quinta Commissione allorquando hanno obiettato che qui non si tratta di modificare il regime delle concessioni, ma di creare un altro tipo di organizzazione per l'uccellazione, cioè di considerare questa attività non attinente alla caccia, e evitare il rilascio delle licenze, sostituendola con permessi rilasciati senza neppure un soverchio onere di documenti e di attestazioni di varia natura.

Onorevoli consiglieri, la proposta di legge vuole agire in un settore che è del tutto particolare e non investe profondamente l'Isola.

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

Tuttavia io credo che il Consiglio, se vorrà approvarla, riscuoterà, io credo, la simpatia, l'approvazione di popolazioni che hanno necessità di attività economiche integrative che di conseguenza sono in grado di apprezzare nel modo giusto una decisione loro favorevole. Come ho già detto, sono convinto che, approvando questa legge, il Consiglio darà anche una nuova testimonianza della propria volontà di incidere nei rapporti sociali delle campagne sarde e di innovare profondamente, quando che sia, io spero molto presto, nel tessuto di certi rapporti sociali, che oggi sono per la rinascita della Sardegna l'ostacolo e la remora fondamentali ad un sano sviluppo della nostra economia. (Consensi).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare tre brevi premesse. La prima: ci troviamo dinanzi ad una proposta di legge presentata dall'opposizione, che, almeno in Commissione, ha avuto il parere favorevole della maggioranza; e ciò fa bene sperare per il futuro. La seconda: siamo dinanzi al primo provvedimento regionale in materia di caccia; e ciò lascia sperare che, dopo questo primo esempio, finalmente si appronti una legge regionale che regoli tutta la materia della caccia. La terza: anche questo provvedimento (composto di sei articoli) ha impiegato ben un anno per arrivare in Consiglio, mentre, attraverso un più accurato disbrigo del lavoro delle Commissioni, un provvedimento come questo poteva giungere in Consiglio in un periodo di tempo più breve.

Circa la sostanza della proposta di legge, essa risulta ormai chiara dall'intervento del collega Cardia e dalle relazioni dei proponenti e della Commissione. Si vogliono semplicemente apportare alcune innovazioni circa la situazione esistente in alcune zone della Sardegna, soprattutto attorno a Cagliari, e riguardante la caccia con le reti e lacci, al tordo e al merlo. Il provvedimento ha anche degli aspetti sociali. Esso interessa alcune centinaia di individui che

ogni anno dedicano alcuni mesi all'uccellazione apportando un certo reddito alle loro famiglie ed anche ad alcune zone della Sardegna, col fornire il mercato di un cibo caratteristico della nostra Isola. La proposta di legge tende a rendere legittime alcune prassi consuetudinarie positive e ad eliminarne altre negative, come ora diceva il collega Cardia. Si tratta, in pratica, di permettere a coloro che esercitano la uccellazione di non dover sottostare al titolare della licenza. Sino ad ora, infatti, era impossibile per ogni uccellatore pagare la tassa prevista dal testo unico sulla caccia. Sino ad ora il titolare della licenza aveva il diritto di sfruttare gli uccellatori, seguendo una prassi che, in Sardegna, si riscontra un po' in tutti i campi, in questa nostra beneamata società capitalistica.

Vorrei ora sapere dall'onorevole Assessore all'agricoltura se quell'annunciato provvedimento in materia di caccia, anche attraverso un parto cesareo, potrà finalmente venire alla luce. In secondo luogo vorrei sapere se, dopo la discussione svoltasi la primavera scorsa in materia di caccia, la Giunta ha studiato qualche provvedimento concreto per arginare il progressivo depauperamento del patrimonio faunistico sardo. A questo proposito può darsi che il provvedimento in esame possa suscitare delle perplessità in chi ama lo sport della caccia. Si può ritenere infatti che le reti tese al merlo e al tordo in realtà possano catturare anche altra selvaggina. Penso che, per evitare abusi, la sorveglianza non debba diminuire. Ma il provvedimento vale a risolvere anche alcune questioni proprio in materia di sorveglianza. Intendo parlare delle famose guardie volontarie dei comitati della caccia, le quali, molto spesso, approfittavano della legislazione ancora arretrata per sequestrare centinaia e migliaia di tordi e di merli, che poi facevano, a quel che si dice (è difficile portare prove concrete), una fine non espressamente legale.

Nel concludere, mi auguro che il Consiglio finalmente si avvalga della sua facoltà di modificare il testo unico sulla caccia. Il fatto che una proposta di legge presentata dall'opposizione su questa materia dopo 12 anni venga

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

finalmente approvata, forse è un buon segno per il futuro. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, il progetto di legge che è in discussione verte su una questione che risale ai tempi di guerra. E' noto che prima della guerra l'uccellazione avveniva, sì, ma con sistemi previsti dalla legge. Naturalmente, dato lo stato di disagio che la guerra aveva creato, data anche la difficoltà di trovare l'attrezzatura occorrente e dato anche il senso di rilassatezza che, purtroppo, durante i periodi bellici si diffonde, il sistema del laccio ebbe a dilagare tanto che effettivamente oggi si potrebbe ritenere consuetudinario.

Sono perfettamente d'accordo sul fatto che nel campo della uccellazione si attui una speculazione indegna, tanto nel Sulcis che in Ogliastra, e che tale speculazione debba essere arginata magari con un sistema di maggior liberalità nel rilascio delle licenze di uccellazione. Sono anche d'accordo che nel rilasciare questa licenza venga previsto anche l'uso di taluni mezzi di cattura una volta non ammessi dalle leggi. Posso anche ammettere l'uso delle reti fisse; rimango perplesso, invece, sull'uso dei lacci. Mentre le reti fisse, disposte nei punti di passo, non possono essere considerate dannose, se non eccezionalmente, per l'altra selvaggina, i lacci, essendo disposti nelle zone di pascolo possono scattare tanto sui tordi quanto su altra selvaggina, pernice e lepre comprese...

ZUCCA (P.S.I.). I lacci si possono disporre sugli alberi.

PERNIS (P.D.I.U.M.). I lacci, caro Zucca, non vengono disposti sugli alberi.

ZUCCA (P.S.I.). Ma è così.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Se i lacci si dispongono sugli alberi, non intrappolano alcun uccello.

ZUCCA (P.S.I.). I lacci si dispongono sulle siepi.

PERNIS (P.D.I.U.M.). La siepe è ben diversa dall'albero. Sappiamo bene come si esercita la uccellazione; lo sappiamo, purtroppo, per averla dovuta subire nelle nostre riserve di caccia. Quando in una zona di due ettari si tendono mille - millecinquecento lacci, non c'è più lepre, non c'è più coniglio, non c'è pernice che si salvi.

LAY (P.C.I.). Il coniglio non si può catturare con il laccio per il merlo.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Caro Lay, abbi pazienza, quel che dico è frutto di esperienza personale. Il laccio di crini di cavallo ti prende il merlo e ti può prendere il coniglio. Se i lacci venissero tesi sugli alberi, come dice l'amico Zucca, io sarei d'accordo, ma la verità è che i lacci vengono tesi alla base dei cespugli, laddove i tordi e i merli (ma anche la pernice) pascolano.

Questo dei lacci è l'unico problema che io vorrei fosse esaminato con attenzione, collega Cardia. Si tenti per lo meno di inserire una norma che consenta soltanto l'uso di lacci di un certo tipo, tali insomma da valere per la cattura di piccoli uccelli quali il merlo e il tordo, ma da poter essere facilmente rotti dalla selvaggina più grossa. Col sistema dei lacci sparsi, si arriva a prendere anche il cinghiale. Se i lacci si approntano in filo d'acciaio (che può essere sottilissimo) il cinghiale che incappi in uno di essi non si salva. Nella zona di Capoterra sono stati trovati cinghiali presi al laccio: carogne putrefatte spesso, ché i bracconieri avevano dovuto abbandonare la preda per paura delle guardie venatorie.

Sono, dunque, d'accordo perché si usi una maggiore liberalità nel rilascio delle licenze; sono d'accordo perché si consenta agli uccellatori di usare anche taluni strumenti di cattura che un tempo non erano consentiti; ma non sono d'accordo sull'uso indiscriminato dei lacci. Bisognerebbe stabilire con esattezza che tipo di laccio si debba consentire, e a quale altezza

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

dal suolo i lacci debbano essere tesi, sì da impedire danni al patrimonio venatorio. Voi ricorderete, onorevoli colleghi, che anche in occasione della discussione della legge sul passero io feci le stesse considerazioni, chiedendo che le reti per la cattura dei passerotti venissero tese alla altezza almeno di mezzo metro dal suolo, per impedire la cattura della selvaggina stanziale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente, relatore.

TORRENTE (P.C.I.), relatore. Onorevoli colleghi, poco mi rimane da dire dopo gli interventi testè svolti, se non riferire le considerazioni fatte dalla Commissione e riportate sinteticamente nella relazione scritta. La quarta Commissione ha accolto con unanime comprensione la proposta di legge fin dalla precedente legislatura; la quarta Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento sia condizionandone i fini economici e produttivi, che lo onorevole Cardia ha richiamato testè, sia i fini sociali, che postulano la liberazione di alcune centinaia di lavoratori, di uccellatori dallo sfruttamento dei titolari delle licenze, finora onestito dalle deficienze della legge.

La Commissione ha cooperato a migliorare il testo della proposta di legge. Per quanto riguarda il problema dell'impiego dei lacci, vorrei ricordare all'onorevole Pernis, che ha poco fa espresso delle perplessità, che anche i Commissioni queste perplessità sono affiorate e sono state superate unanimemente tenendo conto che in fondo la legge già fissa certi criteri per l'uso dei mezzi di cattura ed è chiaro che l'abuso di questi strumenti viene punito sendo le norme generali della legge sulla caccia. Si pone, dunque, il problema di un più efficiente controllo. Va tenuto presente, tuttavia, che la impossibilità per molti uccellatori di ottenere la licenza è dovuta non tanto a ragioni finanziarie (ciò poteva accadere tanti anni addietro), quanto proprio al modo in cui il controllo è stato esercitato dalle guardie venatorie, modo che ha portato a numerose ammende.

La Commissione ritiene che, pur sussistendo il problema sollevato dall'onorevole Pernis, la proposta di legge meriti di essere approvata. Io sono un cacciatore dilettante e non mi intendo della questione, ma ritengo che i lacci per la cattura dei tordi si possano confezionare e disporre in modo tale da consentire soltanto la cattura di piccoli uccelli, onde evitare dei danni alla selvaggina stanziale. Certo, il problema degli abusi da reprimere si pone sempre; ma, come diceva Zucca, si tratta di un problema che va risolto nella tanto auspicata legge generale sulla caccia. E bisogna anche ricordare che nell'azione di sorveglianza venatoria dovrà essere evitato ogni abuso, per evitare il ripetersi dei fenomeni vessatori, un tempo abbastanza consueti. Un tempo, per spedire un uccellatore in galera, bastava ritrovargli addosso un coltello. Il problema che pone l'onorevole Pernis non è risolubile nella proposta di legge. Lo si potrà affrontare, tuttavia, a mio modo di vedere, in sede regolamentare, in sede di disposizioni pratiche, in sede di controllo.

La Commissione ha modificato la giustificazione, che, nel testo originario della proposta di legge, si dava alla richiesta di una maggiore libertà nella concessione delle licenze. Si è ritenuto opportuno affermare, infatti, che le nuove disposizioni non siano dovute alla nocività del tordo e del merlo, ma alla consuetudine e alla rilevanza economico-sociale della uccellazione. Mentre nella Penisola Salentina, se non vado errato, si è avuta una deroga al divieto dell'uso di certi mezzi di cattura sulla base della nocività dei merli, la Commissione ha ritenuto che in Sardegna questo criterio non dovesse essere accolto e che la giustificazione valida, sufficiente, fosse la rilevanza economico-sociale, oltre che la consuetudine, della attività che porta alla confezione delle tradizionali grive. E, d'altra parte, la Commissione ha rilevato che in materia di dichiarazione di nocività la Giunta è sovrana. Ogni anno, nel calendario venatorio, la Giunta regionale può dichiarare nocivo un determinato animale. Io ricordo che l'onorevole Casu, quando era Assessore all'agricoltura, aveva istituito dei premi per l'abbattimento delle cornacchie e delle volpi. (Ed è

da rilevare che in talune zone, laddove esistono uliveti, i tordi e i merli sono effettivamente nocivi).

Ultimo dubbio è quello cui si è riferito anche il collega Cardia, e che la Commissione quarta ha risolto con l'ausilio della prima; il dubbio riguardava gli effetti della sostituzione della licenza con il permesso di uccellazione; è chiaro che, sostituendo la licenza con il permesso, si doveva non consentire certe facoltà quale lo uso di utensili da punta e da taglio. Mi rendo conto che questo divieto difficilmente verrà rispettato. Però, noi non possiamo autorizzare con un permesso amministrativo facoltà che si concedono con un permesso di polizia. E' stato così accolto il parere di alcuni colleghi, confortato poi da una esigenza che la prima Commissione ha fatto presente, secondo il quale bisognava affermare esplicitamente che il permesso non comportava la facoltà prevista dall'articolo 11 del testo unico sulla caccia.

Il testo che il Consiglio ha dinanzi è stato migliorato ed approvato all'unanimità dalla Commissione. Mi auguro che anche il Consiglio voglia con la stessa unanimità approvarlo. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

DETTORI (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Debbo esprimere l'approvazione da parte della Giunta della proposta di legge dei colleghi Cardia, Lay, Zucca e Torrente. Credo sia nel giusto l'onorevole Cardia quando dice che la concessione di una licenza, di un permesso di caccia direttamente agli uccellatori, anziché ai sovrastanti, possa essere una spinta efficace ad una diversa organizzazione delle stesse persone che si dedicano a questa attività.

Le perplessità che sono affiorate nella discussione in Commissione e nella discussione in aula, mi paiono sostanzialmente due. Una è quella portata dall'onorevole Pernis circa l'uso dei lacci. L'onorevole Pernis si rifà a preoccupazioni manifestate più volte dal Comitato provinciale della caccia di Cagliari, il quale ha sempre par-

ticolarmente insistito presso l'Assessorato per una disciplina più rigida nella concessione delle licenze per l'uccellazione. Io credo, però, che si possano trovare tre correttivi: intanto, un primo correttivo è rappresentato dal fatto che la legge non opera immediatamente. Non opererebbe immediatamente anche perché il tempo per l'uccellazione sta per cominciare, e il calendario venatorio ne ha anticipato, quest'anno, di una settimana l'inizio. Un altro correttivo si potrà avere in sede di regolamento della legge. In questo regolamento potremo meglio dettagliare alcuni concetti che sono in legge, ad esempio quello riguardante la delimitazione delle zone, in cui l'uccellazione verrà consentita. (La delimitazione si fa anno per anno con decreto dell'Assessore). L'uccellazione verrà consentita esclusivamente nelle zone in cui si ha soltanto una sporadica presenza di selvaggina nobile stanziale e in cui questa attività è consuetudinaria e già oggi rappresenta una componente importante del reddito.

Un'altra limitazione potrà stabilirsi nel regolamento per quel che concerne la utilizzazione di certi strumenti di cattura, che oggi il testo unico della caccia considera illeciti. Si dovrà stabilire l'altezza alla quale debbono essere tesi i lacci e definire i tipi di lacci ammissibili.

Le perplessità sorte in Commissione mi pare siano state abbastanza sufficientemente superate e chiarite. Una riguardava l'autorità competente a rilasciare il permesso di uccellazione. La questione, che era sorta anche per la proposta di legge dell'onorevole Ghilardi sulla nocività dei passerii, è stata risolta attribuendo la competenza a rilasciare i permessi al Commissario provinciale per la caccia. Un'altra perplessità era questa: se il diritto fisso di lire duemila sostituisse o no la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica che regola la materia sulle concessioni governative. Io credo ci, con la introduzione, da parte della Commissione, dell'ultimo comma dell'articolo 4, per il quale l'ottenimento, previo pagamento di duemila lire, di questo particolare permesso non dà diritto considerarsi autorizzati all'esercizio delle attività concesse dal decreto presiden-

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

ziale citato, sostanzialmente possiamo ritenere superate queste perplessità e non attenderci rilievi da parte del Governo centrale.

Sono state fatte alcune osservazioni da parte del collega Zucca. Ha chiesto il collega socialista: «La Giunta ha pronto il disegno di legge sulla caccia?». Io debbo, con tutta franchezza e con tutta onestà, dire che il disegno di legge sulla caccia non è pronto, un po', forse, per un ritardo dell'Assessorato, un po' anche perchè si è cercato di raccogliere un certo materiale di studio e documentazione.

Circa i provvedimenti per frenare il depauperamento della selvaggina (altro problema posto dal collega Zucca), abbiamo ritenuto di dare incarico all'Azienda delle foreste demaniali (perchè i Comuni provinciali non hanno in questo momento alcuna disponibilità finanziaria) di provvedere alla normale attività di ripopolamento, vagliando la possibilità di importare selvaggina. Inoltre, benchè non tutti fossero d'accordo — credo che in questa materia l'accordo sia difficilmente raggiungibile — abbiamo deciso di studiare un particolare tipo di calendario vanatorio che ci è sembrato potesse, in qualche modo, limitare i danni che da una attività indiscriminata e prolungata dell'esercizio della caccia potevano venire. I problemi della caccia sono dibattuti con molto impegno e con molta passione da parte di molti. Io ho avuto occasione di dire che non c'è provvedimento dell'autorità regionale o, per lo meno, dell'Assessore all'agricoltura, anche importante, che venga dibattuto tanto ampiamente quanto quelli in materia di caccia. Abbiamo modificato, per esempio, il sistema di elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, ma nessuno se ne è accorto. Le elezioni in qualche consorzio sono avvenute, in qualche altro stanno per avvenire, onorevole Congiu...

TORRENTE (P.C.I.). Avete pubblicato un decreto senza il dispositivo allegato.

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Non dico che lei, onorevole Torrente, consigliere regionale, non se ne sia accorto... Quando adottato un provvedimento, anche molto

limitato e ristretto in materia di caccia, ricevo decine e decine di lettere ed i giornali pubblicano decine e decine di articoli. Nell'imminenza della pubblicazione del calendario venatorio, «L'Unione Sarda» e «La Nuova Sardegna», ogni giorno, si occupavano della caccia.

ZUCCA (P.S.I.). Perchè all'apertura della caccia si nutre ancora qualche fiducia.

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Il problema, ripeto, è molto complesso. Noi cercheremo di fare del nostro meglio; quanto ha detto l'onorevole Torrente sull'insufficienza della vigilanza è importante e vero. Per raddoppiare il numero degli agenti e portarlo a 120-130 unità noi dovremmo raddoppiare praticamente lo stanziamento del bilancio per la caccia. Con 120 agenti non assicureremmo, certo, una sorveglianza perfetta, come dovrebbe essere in tutta la Sardegna...

ZUCCA (P.S.I.). Purchè non siano bracconieri.

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Onorevole Zucca, il discorso sui bracconieri lo risentiamo molto spesso, ma, dico la verità, io non presto molta fede alle affermazioni che su questo argomento si fanno.

Ritengo opportuno concludere affermando che la proposta di legge persegue certamente alcuni scopi importanti, e che la Giunta è d'accordo sulla sua approvazione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Poichè l'articolo 1 è stato soppresso dalla Commissione, si dia lettura dell'articolo 2.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 2

Nell'ambito del territorio della Regione Sar-

da, nelle zone dove la cattura del tordo ha carattere consuetudinario e presenta, per le popolazioni locali, notevole importanza economica, essa può aver luogo anche con mezzi normalmente vietati (reti mobili, lacci ed altri attrezzi in uso), purchè l'impiego di tali mezzi risulti chiaramente diretto alla cattura delle specie sopraindicate. A tale scopo l'Assessore alla agricoltura e foreste determinerà, anno per anno, con proprio decreto, le zone e i periodi entro cui tale forma di uccellazione è consentita. Entro tali zone, e per i periodi entro cui sarà consentita l'uccellazione, è abrogato il divieto di cui alla lettera n) dell'art. 38 del T.U. 5 giugno 1939, numero 1016.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poichè l'articolo 3 è stato soppresso dalla Commissione, si dia lettura dell'articolo 4.

MARRAS, Segretario:

Art. 4

Per l'esecuzione di tale forma di uccellazione entro il perimetro di ogni singola zona determinata nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 2, i Comitati provinciali della caccia rilasceranno uno speciale permesso di uccellazione, valido per una stagione e rinnovabile di anno in anno, dietro versamento del diritto fisso di lire duemila.

Tale permesso non comporta l'esercizio delle facoltà concesse dal R.D. 5 giugno 1939, numero 1016.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MARRAS, Segretario:

Art. 5

Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, dovrà essere emanato il regolamento di attuazione. Per quanto non contemplato dalle norme di cui ai precedenti articoli, valgono le disposizioni del T.U. 5 giugno 1939, numero 1016, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MARRAS, Segretario:

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellazione».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	44
maggioranza	23
favorevoli	33
contrari	11

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cam-

IV LEGISLATURA

XCVI SEDUTA

19 OTTOBRE 1962

bosu - Cara - Cardia - Casu - Cois - Congiu -
Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Co-
sta - Del Rio - De Magistris - Dettori - Fal-
chi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghirra -
Giagu De Martini - Lay - Lonzu - Manca -
Marras - Melis - Mereu - Milia Francesco -
Nioi - Peralda - Pernis - Pinna Pietro - Pira-
stu - Prevosto - Puddu - Serra - Soddu - Soggiu
Piero - Sotgiu Girolamo - Torrente - Urraci -
Zaccagnini - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio prose-
guiranno martedì 23 alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 12 e 55.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1962